

Codice A1816A

D.D. 23 novembre 2017, n. 3912

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 5874. Richiesta autorizzazione idraulica per consolidamento opere di difesa in sponda sinistra del torrente Corsaglia a protezione fognatura, vasca di depurazione e strada comunale via Torre nel comune di Vicoforte (CN). Integrazione. Richiedente: Comune di Vicoforte (CN).

Con richiesta pervenuta dal Comune di Vicoforte con lettera prot. 8910 del 10/10/2017, ns. prot. 44089 del 10/10/2017, Il Comune ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, da realizzarsi sul torrente Corsaglia nel comune di Vicoforte, autorizzati con D.D. n. 3700 del 8/11/2017.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Ezio Borghese e dal dott. arch. Daniele Borghese con studio in corso Italia 13 - 12084 Mondovì CN in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Tra i lavori autorizzati con la suddetta determinazione non veniva tuttavia ricompresa la rimozione di 2155 m³ di materiale litoide di sovralluvionamento, che verrà asportato a compenso ai sensi dell'O.C. 2/A18000/430 del 22/03/2017 in applicazione della DGR 09/02/2015 n. 21-1004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la DGR n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.
- vista la DD 3700 del 8/11/2017
- vista la DGR 09/02/2015 n. 21-1004
- vista la O.C. 2/A18000/430 del 22/03/2017

determina

di autorizzare, **ai soli fini idraulici**, il Comune di Vicoforte, via Roma 24 – 12080 Vicoforte CN, ad eseguire i lavori integrativi in oggetto inerenti la rimozione di materiale litoide come sopra specificato, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il materiale litoide di sovralluvionamento movimentato in alveo ed utilizzato in applicazione

dell'O.C. n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017, dovrà essere limitato alla quantità prevista in progetto;

2. i lavori integrativi in oggetto dovranno essere realizzati in modo tale da ripristinare correttamente la sezione di deflusso del torrente;
3. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, fatto salvo quanto espressamente autorizzato con il presente provvedimento;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
8. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine **di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla LR 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della DGR n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI